

del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 80111810588 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al ns. protocollo 2703 in data 21 gennaio 2020, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, nel periodo ottobre 2017 - ottobre 2019, è stata pari al + 1,5 %;

Visto il decreto direttoriale del 12 febbraio 2020, n. 9811, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 26 febbraio 2020, n. 48, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovraccanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2021, dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 aggiornandola ad euro 31,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota n. 2908003 dell'Istituto centrale di statistica, pervenuta al protocollo n. 128065 di questa Direzione in data 19 novembre 2021, con la quale è stato comunicato che la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) nel periodo ottobre 2019-ottobre 2021 è pari a +2,6% per l'indice generale e per l'indice generale senza tabacchi;

Considerato che, per mero errore materiale, il decreto direttoriale del 16 dicembre 2021, n. 254, con il quale è stata elevata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovraccanone annuo oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, ha riportato erroneamente la misura di euro 31,16, e non di euro 31,13 come era in realtà, quale riferimento indicato nel citato decreto n. 9811/2020;

Considerato che il decreto direttoriale n. 254/2021 ha, di conseguenza, erroneamente aggiornato ad euro 31,97, per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, la misura del sovraccanone annuo dovuto dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220;

Considerato pertanto necessario rettificare la disposizione con la quale il decreto n. 254/2021 ha individuato la misura del sovraccanone annuo per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023 aggiornandola ad euro 31,94;

Decreta:

Art. 1.

*Modifica del decreto direttoriale
15 dicembre 2021, n. 254*

In rettifica del decreto direttoriale 15 dicembre 2021, n. 254, la misura del sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modi-

ficazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 220 kW, è fissata per il biennio 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2023, in euro 31,94 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 25 febbraio 2022

Il direttore generale: LO PRESTI

22A01583

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 marzo 2022.

Modifiche degli allegati al decreto 2 agosto 2018, n. 7552, recante: «Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino».

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/92, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e, in particolare, l'art. 90, rubricato controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) n. 2015/560 della Commissione;



Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/561 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

Visto il regolamento (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, gli articoli 64 e 90 che stabiliscono che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo;

Visto il decreto ministeriale del 16 febbraio 2012 recante Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 recante Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

Visto, in particolare, l'art. 11 del citato decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 che ai commi 3 e 4 stabilisce che:


«3. Dopo il primo anno di applicazione del presente decreto, le disposizioni in esso contenute possono essere modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

4. Gli allegati al decreto possono essere modificati con decreto del capo dell'ICQRF, sentito il Comitato nazionale di Vigilanza MIPAAF - Regioni di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 2012 citato in premessa.»;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2019 recante disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del finanziamento dell'attività della commissione di degustazione di appello;

Ritenuto di procedere alla revisione degli allegati del citato decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552;

Sentito il Comitato nazionale di vigilanza, istituito con il citato decreto ministeriale del 16 febbraio 2012, nella seduta del 13 dicembre 2021;



Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'allegato 1


1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 1

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO
DI CUI ALL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 238/2016

L'istanza di cui all'art. 5, comma 1, sottoscritta da chi dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell'organismo di controllo (es. del responsabile legale/segretario generale) va corredata delle informazioni e dei documenti di seguito indicati:

1. Numero e data del certificato di accreditamento;
2. Statuto e atto costitutivo (ove previsto);
3. Organigramma funzionale e nominativo;
4. Elenco nominativo del personale ispettivo;
5. Indicazione delle strutture e delle risorse strumentali al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati;
6. Indicazione delle risorse umane, al fine di comprenderne l'adeguatezza rispetto ai compiti delegati, in particolare:
 - a. presenta un piano di dotazione delle risorse umane, con la descrizione dei criteri per l'adeguamento del piano all'aumento dell'attività;
 - b. dispone di procedure di monitoraggio del fabbisogno delle risorse umane impiegate nell'attività di controllo e certificazione, con l'indicazione dei criteri di qualificazione, formazione, rotazione, monitoraggio e valutazione;
 - c. individua almeno un ispettore, un responsabile della valutazione e del monitoraggio degli ispettori, nonché tutti i componenti degli organi collegiali che siano in possesso dei requisiti professionali adeguati alle funzioni che dovranno rispettivamente svolgere all'interno dell'organismo medesimo;
7. Dichiarazione di impegno anch'essa firmata da chi presenta l'istanza per assicurare:
 - a. che l'organismo di controllo non svolga né direttamente né indirettamente attività di consulenza nei confronti degli operatori controllati;
 - b. l'idoneità morale, l'imparzialità e l'assenza di conflitto di interesse dei propri rappresentanti, degli amministratori, del personale addetto all'attività di controllo e certificazione, prevedendo, anche a tal fine, un numero dispari di componenti per gli organi collegiali che deliberano in merito a certificazione, non conformità e ricorsi e per quest'ultimo che lo stesso sia indipendente dalla struttura gerarchica dell'organismo;
 - c. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali dello stesso organismo di controllo, che deliberano su certificazione, non conformità e ricorsi, ad esclusione delle commissioni di degustazione;
 - d. che i componenti degli organi collegiali non partecipino alla composizione di altri organi collegiali di altri organismi di controllo, che deliberano su certificazione, non conformità e ricorsi, ad esclusione dei Comitati di salvaguardia;
 - e. la distinzione del ruolo di valutazione dal ruolo di riesame e di decisione nell'organizzazione dell'organismo di controllo;
 - f. l'adeguatezza delle strutture e delle risorse umane e strumentali rispetto ai compiti delegati;
 - g. l'impiego esclusivo di risorse umane dotate di esperienza e competenza specifica per i compiti e i ruoli svolti per ciascuna funzione del processo di controllo e certificazione;
 - h. una formazione periodica sui processi di controllo e certificazione specifici;
 - i. la rotazione del personale impiegato nell'attività di controllo, prevedendo almeno che gli operatori non possono essere controllati dal medesimo ispettore per più di tre visite ispettive consecutive.»



Art. 2.

Modifiche all'allegato 2

1. L'allegato 2 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 2

PARTE GENERALE DEL PIANO DI CONTROLLO**INDICAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI E SCHEMA DEI CONTROLLI****A) Conformità delle verifiche**

Le attività di controllo e certificazione sono svolte in conformità al presente allegato e alla normativa comunitaria e nazionale che disciplina i vini a DO e a IG, con particolare riferimento al potenziale viticolo, alla tenuta del registro telematico e della contabilità di cantina, alle pratiche e ai trattamenti enologici, alle procedure di certificazione dei vini DO e IG per quanto concerne gli esami chimico-fisici e organolettici, alle regole di etichettatura e di presentazione dei vini, alla gestione dei contrassegni di Stato dei vini a DO e alle specifiche disposizioni contenute nei disciplinari di produzione.

B) Le attività di verifica della conformità dei vini a DO e a IG comprendono:


- a) l'acquisizione e analisi sistematica dei dati, delle informazioni e della documentazione necessaria alle specifiche verifiche documentali, ispettive e analitiche;
- b) le attività di verifica, da eseguirsi nei tempi e nei modi indicati nel presente allegato;
- c) la gestione degli esiti delle verifiche, l'applicazione delle non conformità e la verifica delle relative azioni correttive;
- d) la gestione del procedimento di certificazione.

C) Campione di operatori da sottoporre a verifica annuale**1) Operazioni di sorteggio per le verifiche annuali**

Salvo quanto stabilito al punto 2), ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto, l'organismo di controllo individua, tramite sorteggio casuale, il campione di operatori da sottoporre a controllo ispettivo e analitico, separatamente per ciascuna DO e IG e per ciascuna categoria di operatori della filiera vitivinicola.

Per i fini indicati al comma 5, dell'articolo 8, del decreto, l'organismo di controllo può eseguire i sorteggi per le diverse categorie di operatori anche in tempi diversi, in particolare in presenza di operatori con sede in altri Stati membri, le operazioni di sorteggio sono verbalizzate. Il campione è scelto secondo i criteri che seguono:

- a) **Viticoltori** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *viticoltori* così come definiti alla lettera D) del presente allegato;
- b) **Intermediari di uve destinate alla vinificazione** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *intermediari di uve destinate alla vinificazione*, così come definiti alla lettera D) del presente allegato, che nel precedente anno solare hanno movimentato uve destinate alla vinificazione;
- c) **Vinificatori** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *vinificatori*, così come definiti alla lettera D) del presente allegato;
- d) **Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *intermediari di vini sfusi destinati alla DO o alla IG*, così come definiti alla lettera D) del presente allegato, che nel precedente anno solare hanno movimentato vino sfuso;



- e) **Imbottigliatori** - estrazione di un campione di operatori almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *imbottigliatori* così come definiti alla lettera D) del presente allegato, che nel precedente anno solare hanno presentato comunicazione di imbottigliamento all'organismo di controllo;
- f) **Altri operatori non classificabili tra le precedenti categorie** - estrazione di un campione di operatori iscritti all'organismo di controllo almeno pari alla percentuale prevista nelle Tabelle 1 e 2 per la categoria *viticoltori*.

TABELLA 1


VERIFICHE ANNUALI

Categoria	CONTROLLO ISPETTIVO Percentuale di operatori da verificare		CONTROLLO ANALITICO			
	2	3	4		5	6
	DO	IG	DOCG e DOC con produzione certificata ≥ a 10.000 hl o con produzione certificata < a 10.000 hl con scelta del controllo sistematico (1)		DOC con produzione certificata < a 10.000 hl con scelta del controllo a campione	IGT
			Per la certificazione (1)	Per il confronto di coerenza con il certificato	Verifiche a campione di conformità delle partite (2)	Verifiche a campione di conformità delle partite (3)
Viticoltore	5%	3% ¹	-		-	-
Intermediario di uve destinate alla vinificazione	10%	3%	-		-	-
Vinificatore	10%	3%	-		Il campione individuato deve rappresentare almeno il 30% della produzione annuale della DOC – operatori scelti secondo analisi dei rischi	Il campione individuato deve rappresentare almeno il 10% della produzione annuale della IGT – operatori scelti secondo analisi dei rischi
Intermediario di vini sfusi destinati alla DO o alla IG	10%	3%	100% delle partite che utilizzano la DOCG e DOC			
Imbottigliatore	15%	5%	5% degli operatori sorteggiati			

(1) Art. 3, comma 3, lettere a) e b) e comma 4 del DM 12.03.2019

(2) Art. 3, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) del DM 12.03.2019

(3) Art. 3, comma 3, lettera c), del DM 12.03.2019

¹ Il campione è estratto tra i viticoltori che hanno operato la rivendicazione della specifica IG nella precedente campagna.

PICCOLE FILIERE

Le percentuali di operatori da sottoporre a controllo ispettivo sono ridotte del 50% per le filiere con meno di 20 operatori complessivamente assoggettati al sistema di controllo nell'anno precedente.

Per le medesime filiere, le percentuali di operatori da sottoporre a controllo analitico si intendono riferite a tre annualità.

TABELLA 2
VERIFICHE ANNUALI per le PICCOLE FILIERE

Categoria	CONTROLLO ISPETTIVO Percentuale di operatori da verificare		CONTROLLO ANALITICO			
	2	3	4	5	6	
	DO	IG	DOCG e DOC con produzione certificata ≥ a 10.000 hl o con produzione certificata < a 10.000 hl con scelta del controllo sistematico (1)	DOC con produzione certificata < a 10.000 hl con scelta del controllo a campione	IGT	
			Per la certificazione (1)	Per il confronto della coerenza con il certificato	Verifiche a campione di conformità delle partite (2)	Verifiche a campione di conformità delle partite (3)
Viticolto	2,5%	1,5% ²	-	-	-	-
Intermediario di uve destinate alla vinificazione	5%	1,5%	-	-	-	-
Vinificatore	5%	1,5%	100% delle partite che utilizzano la DOCG e DOC	-	Il campione individuato deve rappresentare almeno il 30% della produzione annuale della DOC – operatori scelti secondo analisi dei rischi	Il campione individuato deve rappresentare almeno il 10% della produzione annuale della IGT – operatori scelti secondo analisi dei rischi
Intermediario di vini sfusi destinati alla DO o alla IG	5%	1,5%		-		
Imbottigliatore	7,5%	2,5%		(Verifica triennale) 2,5% degli operatori sorteggiati		

(1) Art. 3, comma 3, lettere a) e b) e comma 4 del DM 12.03.2019

(2) Art. 3, comma 3, lettera b) e comma, 4 lettera b) del DM 12.03.2019

(3) Art. 3, comma 3, lettera c), del DM 12.03.2019

Il campione di operatori da sottoporre a controllo analitico di cui alle colonne 5 e 6 delle Tabelle 1 e 2 è individuato ai sensi dell'articolo 3, commi 5 e 6, del Decreto ministeriale 12 marzo 2019.

² Il campione è estratto tra i viticoltori che hanno operato la rivendicazione della specifica IG nella precedente campagna.



1) Analisi dei rischi

Gli organismi di controllo individuano per ciascuna categoria da sottoporre a controllo annuale, gli operatori da selezionare con metodi non casuali, sulla base di un sistema di analisi dei rischi (fino a un massimo del 20% del numero di operatori del campione individuato secondo le percentuali delle Tabelle 1 e 2 - colonne 2 e 3) che tiene conto dei seguenti criteri:

- a) Nuovi ingressi,
 - b) NC gravi emesse nei tre anni precedenti,
 - c) Recidiva specifica di Non Conformità lievi emesse nei tre anni precedenti,
- ed, eventualmente, dei seguenti ulteriori criteri:
- d) Eventi climatici avversi attestati da dichiarazioni di calamità naturale nell'areale del disciplinare di produzione di riferimento;
 - e) Dimensioni produttive – organizzative dell'operatore: numero di DO/IG prodotte, quantità certificate, numero di stabilimenti produttivi.

L'organismo di controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto, comunica all'ICQRF l'elenco degli operatori sorteggiati e degli operatori individuati in base all'analisi dei rischi.


D) Elementi dello schema di controllo.

1. Soggetti

Categorie di operatori della filiera dei vini a DO e a IG:

- a) **Viticoltori** - Imprese che producono uva da vino da vigneti iscritti allo schedario viticolo nazionale e presentano la dichiarazione di vendemmia per la specifica DO e IG, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.
- b) **Intermediari di uve destinate alla vinificazione** - Imprese che commercializzano uve destinate, in tutto o in parte, alla vinificazione senza effettuare alcuna trasformazione, compilano la dichiarazione di vendemmia relativamente ai soli quadri dell'uva ricevuta e dell'uva ceduta. L'organismo di controllo acquisisce l'elenco degli operatori che, ai sensi del Decreto ministeriale 30 giugno 1995, hanno notificato la loro attività all'ICQRF o alle Regioni.
- c) **Vinificatori** - Imprese che trasformano uva da vino e presentano la dichiarazione di produzione, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017.
- d) **Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi** - Imprese che provvedono all'acquisto e alla vendita di mosti e vino senza effettuare alcuna trasformazione o imbottigliamento del prodotto e hanno notificato la loro attività all'organismo di controllo.
- e) **Imbottiglieri** - Imprese che provvedono all'imbottigliamento e all'etichettatura dei vini e presentano una comunicazione di imbottigliamento all'organismo di controllo.

Tenuto conto di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, l'organismo di controllo individua le ulteriori categorie di operatori e le include, insieme agli altri elementi, nello schema dei controlli.



2. Fase di processo

Per ciascuna categoria di operatori è indicata la relativa fase di processo.

3. Requisiti

Per ciascuna fase di processo sono indicati i requisiti tecnico-normativi previsti dal disciplinare di produzione e dalla normativa che devono essere rispettati per poter partecipare al circuito tutelato della DO o IG,

4. Dati e documentazione

Insieme delle informazioni e della documentazione, disponibili su qualsiasi supporto, relativi a ciascun soggetto e a ciascuna fase di processo, raccolta, esaminata e valutata sistematicamente o prima della visita ispettiva dall'organismo di controllo per il corretto svolgimento dell'attività di controllo. L'elencazione riportata nello schema è esemplificativa e non esaustiva.

5. Attività di controllo

Attività di verifica essenziali da svolgere a carico di:

a) Viticoltori

Verifica di conformità delle superfici vitate in conduzione, rivendicate nell'annata precedente, rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione e ai dati riportati nello schedario viticolo nazionale:

1. Verifica dell'ubicazione e della superficie reale (verifica dell'assenza di eclatanze) dei vigneti in produzione;
2. Verifica dei requisiti del vigneto:
 - a. *rispetto al disciplinare*: ampelografia, numero di ceppi, eventuali fallanze, forme di allevamento (se previste dal disciplinare) e sistemi di potatura (se previsti dal disciplinare).
 - b. *rispetto allo schedario*: sesto di impianto e forme di allevamento.
3. Verifica della resa uva/ettaro
Le verifiche di resa uva/ettaro si distinguono in:
 - "*verifiche di stima*": verifiche effettuate nel periodo di presenza del grappolo sulla pianta, finalizzate alla stima della resa potenziale del vigneto,
 - "*verifiche di conferma della stima*": verifiche condotte a seguito di rilevamento di valori critici di stima, finalizzate a ottenere una conferma del valore iniziale di stima. Tali verifiche devono essere condotte esclusivamente in prossimità della raccolta delle uve.

Tempistica - Le stime devono essere svolte tra l'invaatura e la raccolta dell'uva.

Almeno per il 5% del campione, le verifiche di stima devono avvenire in prossimità della raccolta quando il peso del grappolo ha raggiunto il peso di maturazione finale.

Scelta delle unità vitate - L'organismo di controllo tiene conto delle produzioni più rappresentative della produzione aziendale e, in particolare, delle particelle di nuovo impianto aventi superficie superiore a 1 ha.

Aree di saggio - Ai fini della stima della resa devono essere definite le aree di saggio scelte all'interno della superficie vitata su filari rappresentativi, evitando i bordi e sondando tutta la lunghezza dei filari. Le aree di saggio sono superfici rappresentative di una porzione della superficie vitata e sono costituite da 5 viti consecutive. Devono essere valutate almeno 3 aree di saggio, per ogni ettaro o frazione di ettaro dell'unità vitata scelta, in più punti della stessa,



rappresentative del vigneto, tenendo conto dei fattori che influenzano l'entità della produzione (vigoria delle piante, giacitura della superficie vitata, stress fisiopatologico e/o fitopatologico, variazione della densità di impianto).

Peso medio grappolo – l'organismo di controllo utilizza dati relativi al peso medio grappolo teorico aggiornati e attendibili.

In ogni caso, per le stime svolte in prossimità della raccolta delle uve e per tutte le stime di conferma deve essere utilizzato il peso medio grappolo reale, attraverso raccolta e pesatura di più grappoli rappresentativi dell'uva presente sulla pianta (dimensioni, esposizione).

Tolleranza - Al valore di resa stimato si applica un margine di errore che varia dal $\pm 10\%$ al $\pm 5\%$, in funzione dell'epoca in cui si effettua la stima.

Tipologia di Verifica	Epoca	Peso medio grappolo	Errore
Stima	Presenza del grappolo	teorico	$\pm 10\%$
Stima (5%)	In prossimità della raccolta dell'uva	reale	$\pm 5\%$
Stima di conferma	In prossimità della raccolta dell'uva	reale	$\pm 5\%$

Si ottiene un *intervallo di stima della resa* che comprende tutti i valori plausibili di stima della resa ovvero la stima \pm Errore.

Valori critici di stima – Si considerano critici i valori di stima della resa potenziale:

- se tutti i valori compresi nell'intervallo sono superiori ai valori massimi ammessi dai disciplinari (*compreso il 20% di supero per le DOC*),
- se tutti i valori dell'intervallo sono inferiori del 30% o più rispetto al valore stabilito dal disciplinare (*escluso il 20% di supero per le DOC*).

- b) **Intermediari di uve destinate alla vinificazione** - Verifica dei requisiti di tracciabilità delle uve.

L'organismo di controllo svolge le attività di controllo nel periodo di raccolta e di commercializzazione delle uve.

- c) **Vinificatori** - Verifica dei requisiti di tracciabilità delle uve e dei prodotti vitivinicoli ottenuti nonché dei requisiti di processo stabiliti dal disciplinare di produzione.

La verifica ispettiva deve essere svolta:

- **per il 30% degli operatori estratti**, nel periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione e deve avere a oggetto il prodotto a DO o IG della vendemmia in corso. Specificatamente devono essere verificati:

- le modalità di introduzione delle uve (tracciabilità dei carichi e delle pesate), la qualità delle uve, le operazioni enologiche, la coerenza dei quantitativi dei prodotti detenuti con i carichi risultanti dal registro telematico o dai documenti giustificativi (ai sensi del Decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015), i cartelli identificativi dei prodotti.



- **per il 70% degli operatori estratti**, in un periodo diverso dal periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione e deve avere a oggetto tutte le annate del prodotto a DO o IG.

Specificatamente devono essere verificati:

- le operazioni enologiche, compresa l'eventuale verifica del magazzino dei prodotti enologici (solo per aziende monoprodotti), i cartelli identificativi dei prodotti, la corrispondenza della giacenza fisica con quella contabile nonché con quella risultante all'organismo di controllo. Se l'operatore è anche imbottigliatore, la verifica della corrispondenza tra carichi contabili e fisici deve comprendere sia il prodotto sfuso che quello imbottigliato.

Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso, ai sensi dell'articolo all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 625 del 2017.³

- d) **Intermediari di prodotti a monte del vino e vini sfusi** - Verifica di tracciabilità del prodotto detenuto e commercializzato e verifica di giacenza.
- e) **Imbottigliatori** - Verifica di corrispondenza dei carichi contabili e fisici del prodotto. Se l'operatore è anche vinificatore la verifica della corrispondenza tra carichi contabili e fisici deve essere eseguita sia sul prodotto sfuso che su quello imbottigliato. In caso di affidamento all'esterno delle sole operazioni di etichettatura, è verificata la corretta registrazione e tracciabilità delle uscite e degli ingressi.

Verifica della corretta gestione dei contrassegni, se previsti, o del lotto.

- In caso di *magazzino contrassegni* (articolo 6, comma 4, del Decreto ministeriale 2183 del 27 febbraio 2020), nel corso delle visite ispettive e attraverso il registro telematico, è verificata la corrispondenza tra il quantitativo di fascette prese in carico e il quantitativo di fascette utilizzate o ancora in giacenza, tenuto conto dello scarto dell'1,5%, di cui all'articolo 8, comma 2, dello stesso decreto. E' verificato, inoltre, che l'ambiente di stoccaggio sia a temperatura e umidità controllata e che le fascette siano al riparo dalla luce (allegato 3, Decreto ministeriale 2183 del 27 febbraio 2020) nonché che sia garantito un adeguato livello di sicurezza.

Verifica di conformità dei contenitori utilizzati, delle chiusure e dei sistemi di etichettatura.

Campionamento e analisi di vino imbottigliato, per la verifica di corrispondenza dei requisiti analitici e organolettici.

In particolare, per i prodotti a DOCG e DOC con produzione certificata pari o superiore a 10.000 hl e per i prodotti a DOC con produzione certificata inferiore a 10.000 hl, con opzione per il controllo sistematico delle partite, la rispondenza dei requisiti analitici è valutata rispetto alla certificazione di idoneità originariamente emessa per quella partita, fatte salve le tolleranze analitiche previste dalla normativa e dal metodo di analisi impiegato (articolo 18, comma 1, del

³ 4. I controlli ufficiali sono eseguiti senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso è necessario e debitamente giustificato per l'esecuzione del controllo ufficiale. Per quanto riguarda i controlli ufficiali su richiesta dell'operatore, l'autorità competente può decidere se il controllo ufficiale va eseguito con o senza preavviso. I controlli ufficiali con preavviso non precludono controlli ufficiali senza preavviso.

5. I controlli ufficiali sono effettuati, per quanto possibile, in modo da mantenere al minimo necessario gli oneri amministrativi e le limitazioni delle attività operative per gli operatori, ma senza che ciò influisca negativamente sull'efficacia del controllo.



Decreto ministeriale 12 marzo 2019). In caso di assemblaggio e dolcificazione di partite già certificate, la rispondenza dei requisiti analitici è valutata rispetto all'autocertificazione, di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, del Decreto ministeriale 12 marzo 2019. La rispondenza dei requisiti organolettici è valutata rispetto ai requisiti stabiliti dal disciplinare.

Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso, ai sensi dell'articolo all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 625 del 2017.³

Imbottigliatori con sede nell'Unione europea

Nel caso in cui siano stati sorteggiati imbottigliatori di vini a DO o a IG situati in un altro Stato membro dell'Unione europea, per la verifica annuale, ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 2019/34 e dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 2018/273, l'organismo di controllo trasmette all'ICQRF un'apposita richiesta di effettuazione dei controlli a carico di tali imbottigliatori.

Nella richiesta sono riportati:

- i nominativi e gli indirizzi degli imbottigliatori sorteggiati;
- le partite di vino da sottoporre a controllo;
- nel caso in cui le partite in questione siano state già imbottigliate:
 - gli eventuali lotti da sottoporre al prelevamento del campione per la verifica della corrispondenza fra le caratteristiche accertate nella certificazione d'idoneità e quelle del prodotto imbottigliato;
 - l'eventuale necessità di prelevare bottiglie definitivamente etichettate, pronte per essere immesse direttamente o indirettamente al consumo, al fine di verificarne la conformità alle disposizioni sul confezionamento del relativo disciplinare;
 - nel caso siano individuati i lotti da sottoporre a prelevamento, ai sensi del primo alinea, ed in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 2018/274, il nominativo e l'indirizzo del laboratorio incaricato di effettuare le analisi chimico - fisiche, presso cui saranno spediti i campioni prelevati, direttamente dall'Autorità competente dello Stato membro estero;
 - la dichiarazione dell'organismo di controllo di farsi carico delle spese occasionate dal prelievo, dal trattamento e dalla spedizione del campione, nonché dagli esami analitici e organolettici a fini di controllo, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 2018/273 e di essere indicato quale destinatario nella fattura attestante le spese sostenute per le suddette attività da parte dell'Autorità competente dello Stato membro estero;
 - l'impegno dell'organismo di controllo di provvedere per ogni successivo adempimento concernente l'esecuzione delle analisi chimico fisiche e organolettiche e la gestione dell'esito delle stesse, in conformità con quanto previsto dal piano di controllo;
- eventuali, particolari verifiche e/o modalità di effettuazione del controllo da richiedere all'Autorità competente dello Stato membro estero, illustrando le relative motivazioni.

Alla richiesta è allegata tutta la documentazione in possesso dell'organismo di controllo pertinente a ciascuno degli operatori sorteggiati e rilevante ai fini dei controlli richiesti.

In particolare, è allegata la seguente documentazione:

- nel caso dei vini a DOP o IGP per i quali il disciplinare prevede l'imbottigliamento nella zona di vinificazione o elaborazione, l'autorizzazione rilasciata dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge n. 238/2016;



- i documenti che hanno scortato il trasporto del vino, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 2018/273;
- se del caso, i documenti che hanno scortato il trasporto dei contrassegni di cui all'articolo 48 della legge n. 238/2016;
- se del caso, le certificazioni d'idoneità delle partite da sottoporre a controllo, comprese le autocertificazioni di cui all'articolo 17 del Decreto ministeriale 12 marzo 2019, con specificazione del termine di validità di cui all'articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 12 marzo 2019;
- le comunicazioni d'imbottigliamento, comprensive delle eventuali perdite, e, se del caso, di utilizzo dei contrassegni, nonché ogni altra comunicazione che l'imbottigliatore abbia indirizzato all'organismo di controllo, rilevante ai fini dei controlli (ad es. assemblaggi, restituzione di contrassegni);
- un riepilogo delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa, secondo lo schema seguente o altra modalità equivalente.

SEZIONE I - SPEDIZIONE											
VINO SPEDITO:											speditore:
Certificazione - Autocertificazione				Autocertificazione dolciificazione				Documenti di accompagnamento			
N.	Partita denominazione	Scadenza termine imbottigliamento (data)	quantità (litri)	Annata	(n. e data)	MCR (litri)	Vino + MCR (litri)	alcol effettivo % Vol.	e-AD		MVV-E
									(codice ARC, e data e ora)		n. interno
1											
2											
3											
4											
...											

SEZIONE II - IMBOTTIGLIAMENTO - SPEDIZIONE ED UTILIZZO CONTRASSEGNI											
destinatario:											
PARTITA (dopo dolciificazione)		SPEDIZIONE CONTRASSEGNI - DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)				IMBOTTIGLIAMENTO ED UTILIZZO CONTRASSEGNI					
N.	denominazione	quantità (litri)	N. e data ddt	serie e numero dei contrassegni	formato (l)	quantità fornita n.	data fine imbottigliamento; n. Lotto	quantità imbottigliata (+ perdite) (litri)	bottiglie riempite (n.)	contrassegni utilizzati (vedi SEZIONE III)	(serie e numero)
1											
2											
3											
4											
...											

SEZIONE III - RESTITUZIONE CONTRASSEGNI						
N.	Partita denominazione	dichiarazione di restituzione		serie e numero	formato	quantità
		n.	del			
1						
2						
3						
4						
...						

Legenda:**Sezione I - spedizione**

In questa sezione si è inteso riepilogare le informazioni relative alle partite di vini sfusi spedite all'imbottigliatore e alla relativa documentazione di rintracciabilità

speditore: indicare nome e indirizzo di colui che ha spedito le partite da sottoporre a controllo

vino spedito: indicare la tipologia del vino DOP, IGP spedito, nel modo più preciso

N.: indicare la numerazione progressiva delle partite spedite: il n. 1 va alla partita meno recente ed i successivi alle partite via via più recenti, secondo la data e l'ora indicate sul documento di accompagnamento

Partita denominazione: indicare la denominazione che identifica univocamente la partita spedita, dichiarata sul documento di accompagnamento, in genere coincidente con gli estremi della certificazione d'idoneità o dell'autocertificazione di assemblaggio, prima della eventuale dolciificazione


scadenza termine imbottigliamento: possibilmente indicare la data nel formato gg/mm/aaaa

autocertificazione dolciificazione: indicare estremi dell'autocertificazione e gli altri elementi salienti di tale operazione eventualmente effettuata

documenti di accompagnamento: indicare gli estremi identificativi dei documenti e-AD o MVV-E; nel caso dell'e-AD è possibile anche indicare una numerazione interna dello speditore;

Sezione II - imbottigliamento ed eventuale utilizzo contrassegni

In questa Sezione si è inteso riepilogare le informazioni relative alle eventuali forniture di contrassegni e alle operazioni d'imbottigliamento, così come desumibili dalle "comunicazioni d'imbottigliamento".



destinatario: indicare nome e indirizzo dell'imbottigliatore con sede in altro Stato membro dell'UE

Partita denominazione: indicare la denominazione che identifica univocamente la partita spedita: se non è stata effettuata la dolcificazione è la stessa indicata nella Sezione I: se è stata effettuata la dolcificazione la denominazione dovrebbe fare riferimento agli estremi identificativi di tale operazione così come indicati nell'autocertificazione;

Sezione III: restituzione contrassegni

In questa sezione sono riepilogate le informazioni concernenti i contrassegni restituiti. Si tratta quindi di informazioni che completano quelle della Sezione II in relazione alle movimentazioni dei contrassegni e, quindi, ai fini del controllo del loro corretto utilizzo.

All'esito positivo dell'istruttoria, l'ICQRF trasmette la richiesta all'Autorità competente dello Stato Membro ove ha sede l'imbottigliatore sorteggiato, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione sopra menzionata.

I campioni prelevati dall'Autorità competente dello Stato Membro sono inviati all'organismo di controllo per le relative analisi.

Disposizioni comuni a tutte le categorie di operatori.

Tenuto conto di quanto stabilito dallo specifico disciplinare di produzione, l'organismo di controllo individua le ulteriori attività di controllo da svolgere a carico dei soggetti della filiera vitivinicola regolamentata e le include, insieme agli altri elementi, nello schema dei controlli.

Quanto riportato nel punto 5 e nelle Tabelle 1 e 2 costituisce il livello minimo qualitativo e quantitativo di controllo che l'organismo di controllo deve assicurare nell'assolvimento dei compiti delegati. Tutte le attività di controllo e le indicazioni contenute nel presente allegato sono riferite alla DO o IG per la quale l'organismo di controllo sta procedendo alla verifica annuale o al prelievo ai fini della certificazione o al prelievo ai fini del confronto con la certificazione rilasciata o a verifica a campione di conformità delle partite.

Tutte le attività di controllo sono eseguite in presenza della parte alla quale viene rilasciata copia del rapporto di verifica.

Ai sensi del punto B) del presente allegato, gli operatori hanno l'obbligo di comunicare al proprio organismo di controllo eventuali provvedimenti adottati a loro carico da parte di organi di controllo ufficiale.

6. Tempistica e Modalità

Individuazione del periodo entro il quale deve essere svolto il controllo, ove applicabile.

7. Tipo di controllo

Individuazione della tipologia di controllo:

- Documentale (indicato con la lettera "D") - controllo su tutta la documentazione ufficiale, anche informatizzata, prevista in via obbligatoria da norme generali e speciali, la documentazione giustificativa, la documentazione commerciale e di magazzino relativa alla rintracciabilità, alle movimentazioni e agli imbottigliamenti, nonché sulle dichiarazioni di vendemmia e produzione.
- Ispettivo (indicato con la lettera "I") - verifica fisica e contabile da svolgere presso il sito produttivo dell'operatore;
- Analitico (indicato con la lettera "A") - verifica mediante analisi di laboratorio e/o degustazione organolettica sul vino già certificato/atto a DO/rivendicato a IG.

8. Descrizione della Non conformità (NC)

Individuazione di carenze di conformità per ciascun requisito indicato nello schema.



9. Gravità della Non conformità

Individuazione del livello di gravità:

- lieve - irregolarità formali che non hanno effetti sulla materia prima, sul prodotto finito o sul mantenimento della tracciabilità;
- grave – irregolarità sostanziali che riguardano la materia prima, il prodotto finito o il mantenimento della tracciabilità oppure non conformità già considerate lievi che non sono state risolte con le azioni correttive previste.

10. Misura adottata dall'organismo di controllo (OdC)

Azione dell'organismo di controllo in caso di non conformità.

11. Azione correttiva dell'operatore

Azione intrapresa dall'operatore per eliminare le cause di esistenti non conformità rilevate, al fine di prevenirne il ripetersi ovvero per eliminare altre situazioni indesiderabili. L'azione correttiva comprende:

- la valutazione delle cause che hanno originato la non conformità,
- il trattamento per ristabilire la conformità della situazione rilevata non conforme;
- l'azione correttiva, in senso stretto, volta ad evitare il ripetersi dell'accaduto. Tale aspetto è richiesto e valutato dall'organismo di controllo in funzione delle criticità rilevate.

GLOSSARIO per le colonne 8, 10 e 11 dello schema dei controlli

Non conformità sostanziali di etichettatura: non conformità che riguardano la denominazione di vendita, il titolo alcolometrico, la provenienza, l'indicazione dell'imbottigliatore (o importatore), il tenore di zuccheri (solo per spumanti), i metodi di produzione, le menzioni tradizionali, i sistemi di chiusura, le indicazioni relative all'origine produttiva, se false o ingannevoli, l'annata, la varietà, la tipologia di contenitore - se prescritta dal disciplinare – gli allergeni e il lotto.

Sospensione dell'iter di certificazione: misura disposta dall'organismo di controllo a seguito di NC che riguardano la materia prima, il prodotto finito o la tracciabilità del prodotto, finalizzata a interrompere l'iter di certificazione fino alla verifica della messa in atto, nei tempi indicati, dell'azione correttiva da parte dell'operatore.

Blocco della partita: misura disposta dall'organismo di controllo affinché la partita non sia commercializzata, in attesa di una decisione o dell'azione correttiva.

Esclusione del prodotto dal circuito tutelato: misura disposta dall'organismo di controllo a seguito di NC Gravi che riguardano la materia prima, il prodotto finito o la tracciabilità del prodotto, finalizzata a eliminare dalla partita/lotto il riferimento geografico specifico per il quale si procede al controllo.

Riclassificazione: azione posta in essere dall'operatore a seguito di accertamento di NC che determina, ove consentito, il passaggio da livelli di classificazione più elevati a livelli inferiori o uguali della partita/lotto di prodotto atto a DO, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, della legge. Si realizza con la relativa annotazione nel registro telematico o nella contabilità computerizzata e con la nuova identificazione del prodotto e comunicazione all'organismo di controllo.



Declassamento: azione posta in essere dall'operatore a seguito di accertamento di NC che determina, il passaggio da livelli di classificazione più elevati a livelli inferiori di una partita di prodotto già certificato a DO o IG, ai sensi dell'articolo 38, commi 3 e 4, della legge. Si realizza con la relativa annotazione nel registro telematico o nella contabilità computerizzata e con la nuova identificazione del prodotto e comunicazione all'organismo di controllo.

E) Certificazione

Certificazione delle partite

Per i vini a DO, compresi quelli per i quali non si è optato per i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 65, comma 5, della legge, il Comitato di certificazione degli organismi di controllo valuta, sul 100% delle partite, la conformità dei carichi di prodotto da certificare, delle operazioni di prelievo e la conformità degli esiti analitici rispetto ai parametri chimico-fisici e a quelli organolettici.

Verifiche a campione di conformità delle partite

Per le DO con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl per i quali si è optato per i controlli a campione, ai sensi dell'articolo 65, comma 5, lettera b), della legge, e per i vini a IG, ai sensi dell'art. 65, comma 5, lettera c) della legge, l'organismo di controllo individua le modalità per l'identificazione del campione di operatori e delle partite da sottoporre a controlli analitici e organolettici secondo i criteri stabiliti dal Decreto ministeriale 12 marzo 2019.

F) Certificazione Ufficiale

Le certificazioni di idoneità delle partite sono certificati ufficiali ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/625, i loghi europei dei prodotti a DO e IG sono attestati ufficiali, ai sensi dell'articolo 86 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.

Le certificazioni di idoneità devono riportare il logo di ACCREDIA e sono rilasciate a seguito di delibera del Comitato di certificazione degli organismi di controllo.

Ai fini dell'identificazione delle partite, le certificazioni di idoneità fanno riferimento a:

- contenitori
- verbale di prelievo
- rapporto di prova
- verbale della Commissione di degustazione.



Fac-simile di certificato di idoneità

Nome e indirizzo dell'organismo di controllo

Nome e indirizzo del operatore.....

Vista la deliberazione del Comitato di Certificazione assunta nella seduta del

Ai sensi dei Decreti ministeriali 7552, del 2 agosto 2018, e del 12 marzo 2019

SI CERTIFICA

che la partita di vinohl.....dell'annata.....

detenuta presso.....

costituita da:

- Vasi vinari (numero identificativo e capacità).....
- Serbatoi (numero identificativo e capacità).....
- n° piccoli recipienti/bottiglie (numero identificativo e capacità)

Prelevata con verbale n.....del

Rapporto di prova n°.....del.....

Verbale della Commissione di degustazione del.....

è CONFORME al Disciplinare di Produzione della DOC/DOCG.....

approvato con Decreti ministeriale del.....

L'immissione al consumo segue le norme stabilite dal Disciplinare di Produzione, nonché dalle norme europee e nazionali.

Ai fini dell'imbottigliamento il presente certificato ha validità fino a⁴

Data di emissione

Firma della persona dell'OdC
(incaricata di tale responsabilità)

⁴ Termini stabili dall'art. 65 comma 1 della Legge 238/16:

180 giorni per i vini a DOCG

2 anni per i vini a DOC

3 anni per i vini DOC liquorosi




Schema dei controlli per i vini a denominazione di origine e a indicazione geografica


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OIC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)	
VITICOLTORE	Produzione delle uve atte a diventare a DO e rivendute a LC	Requisiti del vigneto	<p>Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni contenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nello schedario viticolo - accertamento di vendemmia; - di tutte le ulteriori informazioni che consentono la verifica dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione. 	<p>Verifica presso le aziende viticole per accertare la correttezza delle informazioni presenti nello schedario viticolo: ubicazione e superficie reale dei vigneti in produzione; sistemi di allevamento e sistemi di potatura</p>	<p>In epoca utile alle valutazioni ampelografiche</p>	D e I	<p>Disallineamenti dello schedario viticolo che non rispettano i requisiti previsti dal disciplinare di produzione, ma che non impattano sulla materia prima (es. numero di ceppi, eventuali falciature, forme di allevamento)</p>	Lieve	<p>Comunicazione alla Regione/Provincia Autonoma competente e all'Operatore</p>	<p>Modifica del dato contenuto nello schedario viticolo</p>	
				<p>Verifica presso le aziende viticole: - per accertare l'esistenza delle informazioni stabilite nel disciplinare di produzione - per verificare le informazioni presenti nello schedario viticolo - accertamento di vendemmia</p>		<p>Non conformità Lievi non ricche con Azione Correttiva in termini di trenta giorni e diverso termine inferiore a trenta giorni indicato dall'Organismo di controllo</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter della certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Messa in atto della corrispondente AC e comunicazione all'Organismo di controllo dell'avvenuto adeguamento</p>		
		Requisiti informativi				<p>Verifica presso le aziende viticole per accertare la correttezza delle informazioni stabilite nel disciplinare di produzione</p>		<p>Disallineamenti dello schedario viticolo che riguardano requisiti tecnico-agronomici (es. numero di ceppi, eventuali falciature, forme di allevamento)</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter della certificazione. Valore massimo del disallineamento sulle mappe precedenti.</p>	<p>A seconda dei casi: adeguamento schedario viticolo, verifica dichiarazioni di vendemmia, verifica documenti e dichiarazioni in merito al proprio intervento di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p>
						<p>Verifica presso le aziende viticole di produzione di uve per la produzione di vino con disciplinare (escluso il 20% di sovrappiù per le POC).</p>		<p>Tutti i valori dell'intervallo sono inferiori del 30% o più rispetto al valore stabilito dal disciplinare (escluso il 20% di sovrappiù per le POC).</p>	Grave	<p>L'organismo di controllo, su richiesta dell'operatore ripete la stima. Se non viene ripetuta la stima o è confermato il precedente valore, l'intervallo di resa determinato nella verifica di stima acquisita sarà considerato con la dichiarazione di vendemmia</p>	
						<p>Le stime devono essere svolte tra il momento in cui si inizia la raccolta delle uve e la raccolta almeno il 5% del campione e tutte le verifiche di conferma della stima</p>		<p>Incoerenza della dichiarazione di vendemmia con la resa stimata nel caso in cui tutti i valori dell'intervallo sono inferiori del 30% o più rispetto al valore stabilito dal disciplinare (escluso il 20% di sovrappiù per le DOC)</p>	Lieve	<p>Sospensione dell'iter della certificazione fino a verifica della messa in atto della AC indicata nella colonna 11</p>	<p>A seconda dei casi: rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti e declassamento di tutto il prodotto indolatamente quantificato in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p>
						<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>		<p>Non conformità Lievi non risolte con Azione Correttiva nel termine di indicato dall'Organismo di controllo</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter della certificazione e verifica a verifica della messa in atto delle AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Declassamento della produzione proveniente dalle particelle oggetto di controllo e, a seconda dei casi, rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>
						<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>		<p>Tutti i valori compresi nell'intervallo sono superiori ai valori massimi ammessi dal disciplinare (escluso il 20% di sovrappiù per le DOC)</p>	Lieve	<p>Sospensione dell'iter della certificazione e prosieguo di accertamento del disciplinare. Verifica di conformità della dichiarazione di vendemmia in caso di riclassificazione</p>	<p>Diradamento o riclassificazione (produzione rinviata) ad altre DO/IG compatibili per i valori di resa nei termini di prevenzione della dichiarazione di vendemmia</p>
						<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>		<p>Non conformità Lievi non risolte con AC nel termine di indicato dall'Organismo di controllo</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter della certificazione e verifica della messa in atto delle AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Declassamento della produzione proveniente dalle particelle oggetto di controllo e, a seconda dei casi, rettifica dichiarazioni di vendemmia, rettifica documenti. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>
						<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>		<p>Manca comunicazione di provvedimenti adottati in merito a ogni singolo disciplinare, ad esempio, di origine a misure non dovute dall'organismo di controllo.</p>	Grave	<p>Sospensione dell'iter della certificazione e verifica della messa in atto delle AC indicata nella colonna 11</p>	
						<p>Verifica presso le aziende viticole di conferma della stima</p>		<p>Manca comunicazione di provvedimenti adottati in merito a ogni singolo disciplinare, ad esempio, di origine a misure non dovute dall'organismo di controllo.</p>	Grave		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempestività e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OdC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)	
INTERMEDIARIO DI UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE	Comercializzazione delle uve destinate a DO e rivendicate a IG	Requisiti normativi in materia di tracciabilità	Acquisizione e analisi dei dati e della informazioni relativa alle movimentazioni di uve da vino destinate alla vinificazione della DO o IG oggetto di controllo, contenute nella : <ul style="list-style-type: none"> dichiarazione di vendemmia (rivendicazione uve DO o IG) con particolare riferimento ai dati relativi alle uve ricevute e cedute operazioni annotate nel registro telematico documentazione giustificativa. 	<ul style="list-style-type: none"> Verifica presso le aziende di intermediazione delle uve (con eventuale integrazione dei dati e delle informazioni in possesso dell'organismo di controllo e certificazione), per accertare: <ul style="list-style-type: none"> la correttezza formale della documentazione e della tenuta della contabilità; la corrispondenza del prodotto decantato con il quantitativo risultante dal registro telematico e dai relativi documenti giustificativi la corretta gestione della tracciabilità delle partite di uve da vino destinate DO e IG detenute. 	L'organismo di controllo svolge le attività di controllo nel periodo di raccolta e di commercializzazione delle uve	D e I	<p>Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile del prodotto (ammancio)</p> <p>Non conformità Lisci non risolte con Azione Correttiva nel termine di trenta giorni o nel diverso termine inferiore a trenta giorni indicato dall'organismo di controllo.</p>	Grave	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Messa in atto della corrispondente AC e comunicazione all'organismo di controllo dell'avvenuto adeguamento	
		Requisiti informativi		<ul style="list-style-type: none"> Verifica presso l'operatore degli esiti di controlli svolti da Organi di controllo ufficiale Consultazione RUCI Intervista operatore Comunicazioni operatore Richiesta informazioni 			D e I	<p>Manca comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Organi di controllo ufficiale che abbiano dato origine a misure non dovute dell'organismo di controllo.</p>	Grave		
		Ingresso nel sistema	Acquisizione dell'elenco degli operatori che ai sensi del Decreto ministeriale 30 giugno 1995 hanno notificato la loro attività all'ICQRF o alle Regioni.				<p>Errori formali della documentazione di carico e scarico delle uve</p> <p>Errori formali nella tenuta della contabilità obbligatoria (registri)</p> <p>Carenza della documentazione di carico e scarico delle uve destinate a DO o IG</p>	Lieve	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	<p>Correzione della documentazione relativa al carico o allo scarico di uve. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p> <p>Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p> <p>Integrazione della documentazione relativa al carico o allo scarico di uve. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p>	
							<p>Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria per mancata registrazione</p> <p>Non rispondenza (superò) del carico fisico rispetto al carico contabile dei prodotti</p> <p>Mancata o parziale o irregolare gestione della tracciabilità delle partite di uva</p>	Grave	Sospensione dell'iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	<p>Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p> <p>Esclusione del prodotto non giustificato dal circuito tutelato</p>	<p>Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p> <p>L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso non superiore a 30 giorni</p>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'ODC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
VINIFICATORE	Trasferimento e produzione di vino atto a diventare DO e venduto a IG	Requisiti del disciplinare di produzione	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni che consentono la verifica dei carichi e dei requisiti previsti dal disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata. Contiene nella:	<ul style="list-style-type: none"> la verifica presso le aziende di vinificazione per: <ul style="list-style-type: none"> la qualità delle uve la tracciabilità dei carichi e delle presse le operazioni enologiche la corrispondenza della quantità di uve con quella del prodotto ottenuto l'identificazione del prodotto ottenuto in cantina la rispondenza con i requisiti tecnologici e di processo previsti dal disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> Nel periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione 30% del campione. Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso 	D e I	<p>Mancata identificazione dei prodotti (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI)</p> <p>Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (emanato)</p>	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento/ridisposizione del prodotto o dell'intera partita con cui è stato mescolato e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
		Requisiti normativi in materia di tracciabilità	<ul style="list-style-type: none"> la corretta identificazione del prodotto in cantina (cartelli identificativi del prodotto) la tracciabilità delle operazioni enologiche la corretta gestione della quantità del prodotto ottenuto (sfuso e imbottigliato/etichettato) la rispondenza con i requisiti tecnologici e di processo previsti dal disciplinare 	<ul style="list-style-type: none"> In periodo di raccolta delle uve e prima fermentazione 70% del campione. Il 5% delle verifiche deve essere svolto senza preavviso 	<p>Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria</p> <p>Non rispondenza della giacenza fisica con quella contabile (super)</p>	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento del prodotto detenuto in eccesso se identificabile, altrimenti dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni		
				<ul style="list-style-type: none"> la rispondenza con i requisiti tecnologici e di processo previsti dal disciplinare 			<p>Mancata o irregolare gestione della tracciabilità delle partite</p>	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento dell'intera partita e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
				<ul style="list-style-type: none"> la rispondenza con i requisiti tecnologici e di processo previsti dal disciplinare 			<p>Mancata comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Organi di controllo differenziale, o di misure non favorevoli dell'organismo di controllo.</p>	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	



SCHEDA n. 4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto		Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazione	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Descrizione della Non Conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OIC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)	
INTERMEDIARI DI PRODOTTI A MONTE DEL VINO E VINI SFUSI		Ingresso nel sistema	<p>Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni relative alle movimentazioni di prodotto sfuso destinato alla DO o I.G. oggetto di controllo concorrente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel registro telematico o nella contabilità computerizzata, • nei documenti giustificativi. 	Comunicazione	Verifica della comunicazione	Al momento dell'ingresso	D	<p>Errori formali della documentazione di carico e scarico del prodotto</p>	Lieve	Sospensione dell' iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Correzione della documentazione. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
								<p>Errori formali nella tenuta della contabilità obbligatoria (registri)</p>				<p>Correzione della contabilità. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>
		Requisiti normativi in materia di tracciabilità			<p>Verifica presso gli intermediari di vino, per accertare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la correttezza formale della documentazione e della tenuta della contabilità • la corrispondenza della giacenza fisica e contabile • la corretta gestione della rintracciabilità delle partite di vino oggetto di controllo 	Nell'arco dell'anno	D e I	<p>Non rispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto (ammacco)</p>	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
								<p>Mancata identificazione dei prodotti detenuti in cantina (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI)</p>				<p>Identificazione del prodotto. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>
		Requisiti informativi			<p>Verifica presso l'operatore degli esiti di controlli svolti da Organi di controllo Ufficiale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultazione RUCI • Intervista operatore • Comunicazioni operatore • Richiesta informazioni 		D e I	<p>Omessa o irregolare tenuta della contabilità obbligatoria</p>	Grave	Sospensione dell' iter di certificazione fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11	Adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
								<p>Non rispondenza della giacenza fisica e quella contabile del prodotto (supero)</p>				<p>Declassamento del prodotto se identificabile, altrimenti dell'intera partita. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>
								<p>Mancata o parziale o irregolare gestione della tracciabilità delle partite di vino</p>	Grave	Esclusione del prodotto dal circuito tutelato	Declassamento dell'intera partita e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni	
								<p>Mancata comunicazione di provvedimenti adottati a carico dell'operatore da Orga che abbiano dato origine a misure non dovute dell'organismo di controllo</p>				<p>Declassamento dell'intera partita e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza dell'esclusione e della destinazione finale del prodotto entro il termine indicato dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Soggetto	Fase di processo	Requisiti	Dati e documentazioni	Attività di controllo	Tempistica e Modalità	Tipo di controllo	Non conformità (NC)	Gravità della NC	Misura adottata dall'OAC	Azione Correttiva dell'Operatore (AC)
VINIFICATORE-INTERMEDIARIO DI VINO-IMBOTTIGLIATORE DI VINO	Controllo di conformità dei vini a DOC con produzione certificata < 10.000 hl che hanno optato per il controllo a campione e dei vini rivenduti a IC	Tracciabilità [Regolarità della documentazione e delle registrazioni (dichiarazione di produzione, registro telematico, documentazione giustificativa) e conformità delle giacenze]	Acquisizione e analisi dei dati e delle informazioni contenute: - nella dichiarazione di produzione, - nel Registro telematico, nei documenti di accompagnamento	Verifica documentale e presso l'operatore per accertare la corrispondenza della giacenza fisica e contabile del prodotto, oggetto di prelievo (sifone e confezionato) nonché la corretta identificazione e tracciabilità del prodotto oggetto di prelievo.	Prima dell'esecuzione del prelievo	D	<p>Errori formali relativi alla documentazione di carico del prodotto oggetto di verifica o alla tenuta della contabilità obbligatoria (registri)</p> <p>Mancata o carente identificazione della partita (PLANIMETRIA, VASI, CARTELLI)</p> <p>Non rispondenza della giacenza fisica e con quella contabile (ammacco) del prodotto</p>	Lieve	<p>Sospensione dell'iter di verifica della conformità (art. 5 comma 10 del DM 12.03.2019) fino all'arvenuto adeguamento e blocco della partita da campionare</p>	Correzione degli errori formali della documentazione e adeguamento della contabilità obbligatoria. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni
		Requisiti analitici e organolettici previsti da disciplinare		Esecuzione del prelievo presso gli operatori con le modalità previste dall'art. 5, comma 11, e seguenti del DM 12.03.2019	Dopo le verifiche documentali e fisiche	I	<p>Non conformità già considerate lievi che non sono state risolte Azione Correttiva nel termine di indicato dall'Organismo di controllo e certificazione</p> <p>Non rispondenza della giacenza fisica e con quella contabile (supero) del prodotto</p>	Grave	<p>Esclusione della partita dal circuito tutelato</p> <p>Esclusione della partita dal circuito tutelato</p>	<p>Richiamo del prodotto già commercializzato declassamento della partita. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p> <p>Declassamento della quantità di vino non giustificata o della massa che la contiene. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>
		Ricorso avverso la non idoneità		Inoltro delle aliquote alla Commissione di degustazione e a uno dei laboratori autorizzati dal MIPAAF per l'analisi chimico-fisica		A	<p>Non rispondenza del prodotto ai requisiti chimico fisici od organolettici previsti dal disciplinare di produzione</p> <p>Non rispondenza del prodotto ai requisiti organolettici previsti dal disciplinare di produzione</p>	Grave	<p>Esclusione della partita dal circuito tutelato.</p> <p>Blocco del prodotto detenuto fino alla messa in atto della AC indicata nella colonna 11</p>	<p>Richiamo del prodotto già commercializzato. Richiusificazione /Declassamento della partita. L'operatore fornisce evidenza di aver posto in essere le AC entro i tempi stabiliti dall'organismo di controllo e in ogni caso in un termine non superiore a 30 giorni</p>



Art. 3.

Modifiche all'allegato 3

1. L'allegato 3 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 3

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE
E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'indicazione delle tariffe relative alla DO e IG tiene conto delle voci di spesa sostenute dall'organismo di controllo relativamente allo svolgimento delle attività di verifica documentale, ispettiva e analitica.

La fatturazione è effettuata:

per i viticoltori, sui quantitativi di uva rivendicati;

per gli intermediari delle uve destinate alla vinificazione, sui quantitativi di uve venduti;

per i vinificatori, sui quantitativi di prodotto rivendicato o sui quantitativi di prodotto per i quali è richiesta la certificazione a scelta dei soggetti legittimati all'individuazione dell'organismo di controllo;

per gli intermediari di vini sfusi, sui quantitativi di prodotto venduti, destinati alla DO e IG o già certificati;

per gli imbottiglieri sui quantitativi di vino certificato ed effettivamente imbottigliati a DO e IG derivanti o meno da riclassificazione o declassamento.

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le fatture devono essere emesse entro e non oltre un anno dall'esecuzione delle attività di controllo e certificazione.

Le spese per la certificazione dei parametri chimico-fisici, di cui al disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli a DO, sono costituite dalla tariffa applicata dal laboratorio scelto dall'organismo di controllo.

Le spese per la revisione delle analisi sui campioni di vino certificato già imbottigliato, effettuate presso un laboratorio autorizzato dal Ministero diverso da quello che ha effettuato la prima analisi, sono a carico del soggetto richiedente.

Le spese per la ripetizione degli esami analitici e/o organolettici, sui campioni di vino atto ad essere certificato, sono a carico del soggetto richiedente.

Le spese per il funzionamento delle commissioni di degustazione e della commissione di appello sono poste a carico dei soggetti che richiedono la certificazione.

Le spese per il funzionamento dell'Organo decidente i ricorsi sono poste a consuntivo a carico della parte soccombente e devono tener conto degli oneri finanziari connessi allo svolgimento dell'attività.

Il tariffario deve essere presentato secondo il seguente schema:



TARIFFE PER IL PIANO DEI CONTROLLI		
SOGGETTO	TARIFFARIO in €	
<i>Viticoltori</i>	...€ / q di uva rivendicata	
<i>Intermediari uve</i>	...€ / q di uva venduta	
<i>Vinificatori</i>	...€ / hl di vino rivendicati o per i quali si chiede la certificazione a scelta dei soggetti legittimati all'individuazione dell'organismo di controllo.	
<i>Intermediari vino</i>	...€ / hl di vino atto e certificato venduto ...€ / hl di vino per i quali viene richiesta la certificazione	
<i>Imbottiglieri</i>	...€ / hl di vino certificato imbottigliato	
<i>Altro soggetto</i>	...€ / q di uva/vino	
TARIFFE PER LE ANALISI		
ATTIVITA'	COSTO in €	TARIFFARIO
<i>Prelievo campione</i>		<i>Per ogni campione sottoposto a certificazione</i>
<i>Analisi laboratorio</i>		<i>Per ogni campione sottoposto ad analisi</i>
<i>Commissione degustazione</i>		<i>Ogni 100 l di vino sottoposto a certificazione</i>
<i>Ripetizione degli esami analitici e organolettici</i>	<i>Sono i medesimi già previsti per il prelievo dei campioni, le analisi di laboratorio e/o la commissione di degustazione.</i>	
<i>Commissione di appello</i>	<i>al costo effettivo del servizio</i>	
<i>Revisione analisi</i>		<i>Per ogni campione sottoposto ad analisi</i>
ALTRE TARIFFE		
ATTIVITA'	COSTO in €	
<i>Organo decidente i ricorsi</i>		
<i>ALTRE (da specificare)</i>		

Modalità di pagamento:

Il pagamento sarà effettuato direttamente all'organismo di controllo da parte dei soggetti utilizzatori. Tuttavia, nel caso di DO e IG rappresentate da un Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'articolo 41 della legge, i singoli soggetti utilizzatori possono autorizzare l'organismo di controllo a fatturare direttamente al Consorzio di tutela a condizione che la fattura riporti in allegato il dettaglio degli oneri dovuti dai singoli soggetti medesimi, per ciascuna delle categorie ricoperte. Analoga modalità potrà essere eseguita nel caso di cantine cooperative.

Eventuali specificazioni tariffarie:

».



Art. 4.

Modifiche all'allegato 4

1. L'allegato 4 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:


«ALLEGATO 4

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI NON CONFORMITA'

Data	Protocollo n.
ORGANISMO DI CONTROLLO	Denominazione/Ragione Sociale - SEDE
D.O. o I.G.	Indicare il nome della D.O. e I.G. (indicare anche l'annata o altre indicazioni aggiuntive)
SOGGETTO	Indicare: - Denominazione/Ragione sociale/Ditta - Indirizzo - Località - Comune - Provincia - CAP - Codice Fiscale - Partita IVA
TIPO DI CONTROLLO	- documentale - ispettivo - analitico
DATA DELLA VERIFICA	Indicare la data della verifica
ATTIVITÀ DI CONTROLLO	Indicare l'attività svolta in riferimento allo Schema dei controlli
NOMINATIVI DEGLI ISPETTORI	Indicare il nome degli ispettori che hanno svolto la verifica
SEDUTA DEL COMITATO DI CERTIFICAZIONE	Indicare la data della seduta del Comitato di Certificazione in cui è stata deliberata la Non Conformità e i nominativi dei componenti
CAUSA DELLA NON CONFORMITA'	Indicare in maniera dettagliata e chiara il rilievo effettuato
LIVELLO DI GRAVITA'	Indicare il livello di gravità della Non Conformità: - Lieve - Grave
MISURA ADOTTATA DALL'ORGANISMO DI CONTROLLO	Indicare la misura riferita alla Non Conformità
AZIONE CORRETTIVA DELL'OPERATORE	Indicare l'Azione correttiva riferita alla Non Conformità
TERMINI ENTRO I QUALI VERRA' VERIFICATA L'AZIONE CORRETTIVA	Indicare entro quali termini l'organismo di controllo verifica l'azione correttiva.
RICORSO	L'operatore deve essere informato della facoltà di poter presentare ricorso entro e non oltre il trentesimo giorno dalla notifica della Non Conformità

La medesima comunicazione dovrà essere inoltrata all'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 10 del D.M. 7552, attraverso il caricamento nella Banca Dati Vigilanza corredata dei seguenti allegati:

- Verbale di Visita Ispettiva
- Verbale della riunione o Delibera della Comitato di certificazione.».




Art. 5.

Modifiche all'allegato 5

1. L'allegato 5 del decreto ministeriale 2 agosto 2018, n. 7552 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO 5

DATI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SVOLTA SULLA DO O IG NELL'ANNO PRECEDENTE			
SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	SUPERFICIE RIVENDICATA HA	UVE RIVENDICATE TON
VITICOLTORE			
SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	UVE TON	
CENTRI DI INTERMEDIAZIONE DELLE UVE DESTINATE ALLA VINIFICAZIONE			
SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	VINO ATTO HL	VINO CERTIFICATO HL
INTERMEDIARI DI VINI SFUSI DESTINATI ALLA D.O. O CERTIFICATI A D.O. O A I.G.			
SOGGETTI DELLA FILIERA	N. DI SOGGETTI ISCRITTI	VINO ATTO HL	VINO CERTIFICATO HL
VINIFICATORE			
SOGGETTI DELLA FILIERA	VINO IMBOTTIGLIATO (HL)	VINO CONFEZIONATO IN BAG IN BOX	
IMBOTTIGLIATORE/ETICHETTATORE			



Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 3 marzo 2022

Il Capo del Dipartimento: ASSENZA

22A01582

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2022.

Modifica non minore del disciplinare di produzione dell'indicazione geografica protetta «Trote del Trentino» registrata con regolamento di esecuzione (UE) n. 910/2013 della Commissione del 16 settembre 2013.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 910/2013 del 16 settembre 2013, con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Trote del Trentino»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, una modifica non minore del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 55 del 28 febbraio 2022, è stata pubblicata l'approvazione della modifica non minore di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino» attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica non minore richiesta, affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Trote del Trentino» nella stesura risultante a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 55 del 28 febbraio 2022, dell'approvazione della modifica non minore richiesta.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Trote del Trentino», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 4 marzo 2022

Il dirigente: CAFIERO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «TROTE DEL TRENINO»

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «IGP - Trote del Trentino» è riservata ai pesci salmonidi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

1. La specie.

L'IGP «Trote del Trentino» è attribuita ai pesci salmonidi, allevati nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare e appartenenti alla seguente specie trota iridea *Oncorhynchus mykiss* (Walb).

2. Caratteristiche morfologiche.

All'atto dell'immissione al consumo, le trote devono presentare le seguenti caratteristiche: dorso verdastro con una fascia rosea su entrambi i fianchi; ventre biancastro; macchiette scure sparse sul corpo e sulla pinna dorsale e caudale.

L'indice di corposità (*Condition factor*) deve risultare rispettivamente entro il valore di 1,25 per pesci fino a 500 grammi ed entro 1,35 per pesci oltre i 500 grammi. L'indice di corposità è definito come (massa)×100/(lunghezza)³, esprimendo la massa in grammi e la lunghezza in centimetri.

3. Caratteristiche chimico-fisiche.

La carne deve presentare un contenuto in grassi totali non superiore al 6%. La carne è bianca o salmonata.

4. Caratteristiche organolettiche.

La carne delle «Trote del Trentino» IGP si presenta compatta, tenera, magra con un delicato sapore di pesce e con un odore tenue e fragrante d'acqua dolce, privo di qualsiasi retrogusto di fango. Gli *off-flavour* del prodotto devono essere limitati, con tenori di geosmina inferiori a 0,9 µg/kg e la compattezza del muscolo deve essere caratterizzata da valori di forza massima a compressione maggiori o uguali a 4N.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della IGP «Trote del Trentino» comprende l'intero territorio della Provincia autonoma di Trento nonché il Comune di Bagolino in Provincia di Brescia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle vasche di allevamento, degli allevatori, dei macellatori e dei confezionatori,

